

## PUNTO N. 2 ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA IN SEDE STRAORDINARIA

### MODIFICHE DEGLI ARTT. 12, 13, 14, 16, 17, E 27 DELLO STATUTO SOCIALE

#### **RELAZIONE DEL CONSIGLIO<sup>1</sup>**

Signori Azionisti

siete stati convocati in assemblea straordinaria per deliberare sul seguente argomento, posto al punto n. 2 dell'ordine del giorno:

- Modifiche degli artt. 12, 13, 14, 16, 17 e 27 dello Statuto sociale.

..°°.. ..°°.. ..°°..

Il progetto portato all'attenzione dell'assemblea contempla proposte di modifiche statutarie di portata diversa.

Accanto ad affinamenti di natura esclusivamente formale, si propongono alcuni interventi mirati, che, tenendo anche conto della recente introduzione della figura dell'Amministratore Delegato, incidono sul sistema di *governance* della Banca, con l'obiettivo di perseguire una sempre maggiore efficienza dell'attività operativa e gestionale.

Risponde a questo fine la limitata revisione delle disposizioni che riguardano le autorizzazioni assembleari di atti gestori, la definizione delle materie rimesse alla competenza del Consiglio di Amministrazione e l'individuazione, tra queste, delle materie che possono essere oggetto di delega ad altri organi sociali.

Le soluzioni proposte, che verranno esaminate in dettaglio nel prosieguo, si presentano coerenti rispetto ad un sistema di governo societario che, in linea con le indicazioni dell'Autorità di Vigilanza<sup>2</sup> e secondo le migliori prassi diffuse nel mercato, intenda assegnare al Consiglio di Amministrazione prevalenti funzioni di indirizzo e supervisione strategica, attribuendo in via ordinaria le funzioni di gestione corrente agli altri organi esecutivi.

Nell'occasione, si propone di apportare altresì talune modifiche di recepimento di alcune novità introdotte nel D.Lgs. 24 febbraio 1998, n.58 ("TUF") ad opera del D.Lgs. 18 giugno 2012, n.91, portante modifiche e integrazioni al D.Lgs. 27 gennaio 2010, n.27 (recante attuazione della Direttiva 2007/36/CE relativa all'esercizio di alcuni diritti da parte degli azionisti di società quotate).

---

<sup>1</sup> N.B. Testo da considerarsi provvisorio, soggetto a variazioni dopo l'interlocuzione con la Banca d'Italia.

<sup>2</sup> Cfr. le predette Disposizioni, § 2.1, *Principi generali*.

Di seguito si illustra, partitamente per ciascun articolo oggetto di intervento, il progetto di modifiche statutarie proposto all'approvazione dell'assemblea.

..°°.. ..°°.. ..°°..

### **1§. Articolo 12, comma 3.**

L'articolo 12, comma 3, tratta dell'integrazione dell'ordine del giorno dell'assemblea, quale risulta dall'avviso di convocazione, a seguito della richiesta di un numero qualificato di azionisti.

Al riguardo, si propone di precisare che gli azionisti, oltre a poter richiedere l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, possono altresì presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno.

Tale modifica è volta a recepire quanto previsto dall'art.126-*bis* TUF, nella versione recentemente introdotta dal D.Lgs. 18 giugno 2012, n. 91.

### **2§. Articolo 13, comma 3, lett. g).**

L'articolo 13, comma 3, tratta delle competenze dell'assemblea ordinaria.

Tra le competenze facenti capo all'assemblea ordinaria, la lett. g) del comma 3 contempla l'autorizzazione per il compimento da parte degli amministratori di atti di dismissione di rami aziendali.

Come noto, a seguito della riforma del diritto societario introdotta dal D.Lgs. 17 gennaio 2003, n.6, la previsione di autorizzazioni assembleari per il compimento di atti gestori rappresenta, nelle società per azioni, un'eccezione rispetto alla regola generale che attribuisce, in via ordinaria ed esclusiva, l'esercizio delle funzioni gestionali all'organo amministrativo della società.

A fini di maggiore efficienza operativa e di contenimento dei costi, si propone di eliminare la previsione statutaria in questione, di modo che la decisione sugli atti di dismissione di rami aziendali sia rimessa, secondo le migliori prassi diffuse nel mercato, alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

A detta ipotesi di intervento si correla la proposta di modifica relativa all'articolo 17, comma 2, lett. n) (ex lett. m), di cui si dirà *infra* (v. 8§).

### **3§. Articolo 14, comma 8, lett. a).**

La proposta modifica di cui all'articolo 14, comma 8, lett. a) ha carattere esclusivamente formale, risolvendosi nel mero aggiornamento di un richiamo ad altra norma statutaria oggetto di modifica (l'articolo 13, comma 3, lett. i, ex lett. j).

#### **4§. Articolo 16, comma 8.**

L'articolo 16, comma 8, prevede che le riunioni del Consiglio di Amministrazione possano svolgersi, in presenza di determinate condizioni, mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento in teleconferenza o in videoconferenza.

L'ultimo capoverso del citato comma 8 precisa che la riunione consiliare si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario.

Detta precisazione, richiedendo implicitamente che il Presidente e il Segretario si trovino nel medesimo luogo, ha l'effetto di limitare, per tali soggetti, le possibilità di utilizzo dei sistemi di collegamento a distanza.

A fini di maggiore elasticità operativa, si propone di modificare la previsione statutaria in parola, prevedendo che la riunione consiliare si considera tenuta nel luogo indicato nell'avviso di convocazione.

#### **5§. Articolo 17, comma 1, secondo paragrafo.**

L'articolo 17, comma 1, tratta dei poteri facenti capo al Consiglio di Amministrazione.

Come noto, l'art.2365, comma 2, cod. civ. prevede che lo statuto possa attribuire all'organo amministrativo la competenza a deliberare su alcune materie che diversamente sarebbero attribuite alla competenza assembleare.

In applicazione di tale disposizione di legge, lo statuto già prevede, nella sua formulazione attuale, all'articolo 17, comma 1, secondo paragrafo, che spetti al Consiglio di Amministrazione di deliberare l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie.

A fini di contenimento dei costi e di maggiore efficienza operativa, si propone di ampliare il novero delle materie statutariamente attribuite, ai sensi dell'art. 2365, comma 2, cod. civ., alla competenza del Consiglio di Amministrazione, contemplando altresì le deliberazioni concernenti la fusione nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505-*bis* cod. civ. (ovverosia i casi di incorporazione di società interamente possedute o possedute al 90%), e gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative cogenti.

#### **6§. Articolo 17, comma 2, lett. g).**

L'articolo 17, comma 2, indica le competenze esclusive, non delegabili del Consiglio di Amministrazione.

L'articolo 17, comma 2, lett. g), nella formulazione attuale, include tra le competenze esclusive del Consiglio di Amministrazione la redazione del progetto di bilancio.

Si propone, con modifica avente carattere esclusivamente tecnico-formale, di adottare una formulazione più precisa, sostituendo all'espressione "*redigere il bilancio*" la locuzione "*redigere il progetto di bilancio*".

**7.§. Articolo 17, comma 2, lett. i) e nuova lett. j).**

L'articolo 17, comma 2, lett. i), include tra le competenze esclusive del Consiglio di Amministrazione di deliberare, su proposta del Direttore Generale, la nomina dei Dirigenti Centrali e degli altri Dirigenti e adottare ogni provvedimento riferentesi al loro stato giuridico ed economico, salva la possibilità di delega al Comitato Esecutivo per provvedimenti di "*minore entità*".

Si propone di adottare una disciplina più articolata che, anche tenendo conto dell'avvenuta introduzione della figura dell'Amministratore Delegato, differenzi il potere di proposta in merito alle delibere in questione a seconda dell'organo al quale riportano i Dirigenti interessati.

Vengono, così, attribuiti all'Amministratore Delegato – o al Direttore Generale, qualora l'Amministratore Delegato non sia stato nominato – i poteri di proposta in merito alla nomina, alla revoca e ai provvedimenti relativi allo stato giuridico ed economico dei responsabili di Direzione e dei responsabili delle strutture a riporto diretto dell'Amministratore Delegato o, qualora quest'ultimo non sia stato nominato, del Direttore Generale.

Vengono, invece, attribuiti al Presidente, i poteri di proposta in merito alla nomina, alla revoca e ai provvedimenti relativi allo stato giuridico ed economico dei responsabili delle strutture a riporto diretto del Consiglio di Amministrazione (lett. j di nuova introduzione).

**8§. Articolo 17, comma 2, lett. n) (ex lett. m).**

La formulazione attuale dell'articolo 17, comma 2, lett. m)<sup>3</sup> include tra le attribuzioni esclusive del Consiglio di Amministrazione la competenza a deliberare l'assunzione e la dismissione di partecipazioni, ad eccezione di quelle acquisite a tutela delle ragioni creditizie della società, e fatta salva la competenza dell'Assemblea per l'assunzione di partecipazioni comportante una responsabilità illimitata secondo quanto previsto dall'articolo 13, comma 3, lett.h)<sup>4</sup>.

Dunque, allo stato, rientrano nella competenza deliberativa non delegabile del Consiglio di Amministrazione tutte le assunzioni e le dismissioni di partecipazioni, quale ne sia l'importo o l'oggetto.

---

<sup>3</sup> Nel progetto di modifiche statutarie, a seguito della rinumerazione conseguente all'introduzione della nuova lett. j), la lett. m) diviene lett. n).

<sup>4</sup> Nel progetto di modifiche statutarie, a seguito della rinumerazione conseguente all'eliminazione dell'articolo 13, comma 3, lett. g), la lett. h) diviene lett. g).

Le “*Disposizioni di vigilanza in materia di organizzazione e governo societario delle banche*” adottate dalla Banca d’Italia in data 4 marzo 2008 indicano, tra le attribuzioni non delegabili dell’organo con funzione di gestione, “*l’assunzione e la cessione di partecipazioni di rilievo*”<sup>5</sup>.

In linea con tale indicazione dell’Autorità di Vigilanza, e a fini di maggiore efficienza operativa, si propone di restringere il campo delle operazioni soggette alla competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione, limitandolo a quelle che comportino variazioni del perimetro del Gruppo bancario.

Si propone, al contempo, di integrare la disposizione, includendo, tra le materie sottoposte alla competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione, le deliberazioni concernenti l’assunzione e la dimissione di rami di azienda.

Tale proposta si correla all’ipotizzata eliminazione della corrente previsione – di cui all’articolo 13, comma 3, lett. g) – che subordina all’autorizzazione assembleare il compimento da parte degli amministratori di atti di dimissione di rami aziendali (v. 1§).

Il nuovo assetto, che si propone all’approvazione dell’Assemblea, prevede dunque che le decisioni in materia di assunzione e dimissione di rami aziendali non richiedano più l’autorizzazione assembleare, ma siano comunque sottoposte alla competenza esclusiva, non delegabile del Consiglio di Amministrazione.

#### **9§. Articolo 27, commi 1 e 3.**

L’articolo 27 tratta dei compensi e dei rimborsi per gli amministratori e i sindaci.

Il comma 1 dell’articolo 27 dispone che ai membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale competono i compensi annui e le medaglie di presenza per la partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, nella misura determinata dall’Assemblea dei soci, oltre al rimborso delle spese per l’esercizio delle loro funzioni.

Nella seconda parte di tale comma si precisa che l’Assemblea può determinare altresì l’importo delle medaglie di presenza a favore dei membri del Collegio Sindacale in relazione all’attività dei comitati interni al Consiglio di Amministrazione. Si propone, con una modifica di natura meramente formale, di riformulare l’ultima alinea del comma 1, sostituendo all’espressione “*a favore dei membri del Collegio Sindacale chiamati a far parte dei comitati previsti dall’articolo 17, comma secondo, lett.1)*” la più precisa locuzione “*a favore dei membri del Collegio Sindacale chiamati a partecipare alle riunioni dei comitati previsti dall’articolo 17, comma secondo, lett.1)*”.

Il comma 3 dell’articolo 27 prevede che, fatta salva la facoltà dell’Assemblea di stabilire il compenso del Presidente del Consiglio di Amministrazione, la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche in conformità dello statuto e degli amministratori chiamati a far

---

<sup>5</sup> Cfr. le predette Disposizioni, § 2.1, *Linee applicative*, lett. b.

parte dei comitati interni al Consiglio di Amministrazione sia stabilita da quest'ultimo, sentito il parere del Collegio Sindacale.

In proposito – ai fini di una maggiore aderenza al disposto dell'art.2389, comma 3, cod. civ., che attribuisce al Consiglio di Amministrazione la competenza a stabilire la remunerazione solo con riferimento agli amministratori investiti di “particolari cariche statutarie” – si propone di eliminare il riferimento agli amministratori chiamati a far parte dei comitati interni al Consiglio di Amministrazione.

.. °° .. °° .. °° ..

Si trascrivono di seguito le proposte di modifica degli artt. 12, 13, 14, 16, 17 e 27 dello Statuto sociale, mettendo a raffronto il testo attuale ed il testo proposto.

STATUTO VIGENTE <sup>6</sup>	PROPOSTE DI MODIFICA <sup>7</sup>
<b>TITOLO IV</b> <b>L'Assemblea</b>	
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 12</b></p> <p>1. Fermi i poteri di convocazione previsti da specifiche disposizioni di legge la convocazione dell'Assemblea, deliberata dal Consiglio di Amministrazione, è fatta a cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione o di chi ne fa le veci, con la pubblicazione nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente dell'avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e dell'elenco delle materie da trattare, nonché degli altri dati e informazioni previsti dalla legge.</p> <p>2. Nello stesso avviso può essere fissata per altri giorni la seconda e, occorrendo, la terza adunanza, qualora la prima o la seconda vadano deserte.</p> <p>3. I Soci che, anche congiuntamente, rappresentano almeno un quarantesimo del capitale sociale, possono richiedere, nei termini di legge, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti e consegnando una relazione sulle materie di cui essi propongono la trattazione. In tal caso, in deroga a quanto previsto all'art. 14, i soci richiedenti devono depositare, contestualmente alla richiesta di integrazione, la documentazione inerente alla propria legittimazione. Spetta al Presidente accertare tale legittimazione.</p> <p>Delle integrazioni all'elenco delle materie che l'Assemblea dovrà trattare a seguito della richiesta di integrazione di cui al presente comma, viene data notizia, nelle stesse forme prescritte per la</p>	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 12</b></p> <p>1. [invariato]</p> <p>2. [invariato]</p> <p>3. I Soci che, anche congiuntamente, rappresentano almeno un quarantesimo del capitale sociale, possono, <b>nei termini di legge</b>, richiedere, <del>nei termini di legge</del>, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti, <b>ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno e consegnando una relazione sulle materie di cui essi propongono la trattazione</b>. In tal caso <b>i soci richiedenti devono presentare, nei termini e con le modalità di legge, una relazione che illustri la motivazione della richiesta e</b>, in deroga a quanto previsto all'art. 14, <del>i soci richiedenti</del> devono depositare, contestualmente alla richiesta <del>di integrazione</del>, la documentazione</p>

<sup>6</sup> La colonna di sinistra reca il testo vigente dello statuto.

<sup>7</sup> La colonna di destra reca le proposte di modifica. Il carattere barrato indica il testo di cui si propone l'eliminazione e il carattere grassetto quello di cui si propone l'inserimento.

<p>pubblicazione dell'avviso di convocazione, nei termini di legge. L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare ai sensi del presente comma, non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta, diversa da quelle di cui all'art. 125 ter comma 1 del D.lgs. n.58/98.</p>	<p>inerente alla propria legittimazione. Spetta al Presidente accertare tale legittimazione. Delle integrazioni all'elenco delle materie che l'Assemblea dovrà trattare <b>e della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno</b> a seguito della richiesta di <del>integrazione</del> di cui al presente comma, viene data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, nei termini di legge. L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare ai sensi del presente comma, non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta, diversa da quelle di cui all'art. 125 ter comma 1 del D.lgs. n.58/98.</p>
<p>4. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di assenza o impedimento di questi, da chi lo sostituisce ai sensi del comma secondo dell'art. 23. In caso di assenza o impedimento del Presidente e del Vice Presidente o dei Vice Presidenti, l'Assemblea è presieduta da un amministratore designato dagli intervenuti.</p>	<p>4. [invariato]</p>
<p>5. Spetta al Presidente dell'Assemblea verificare la regolarità della costituzione, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare la discussione, stabilire le modalità per le singole votazioni - che avverranno in ogni caso per voto palese -, accertare e proclamare il risultato delle votazioni, dandone conto nel verbale. Accertata la regolare costituzione dell'Assemblea, questa resta ferma anche in caso di successivo allontanamento, per qualsiasi motivo, di persone intervenute.</p>	<p>5. [invariato]</p>
<p>6. Il Presidente è assistito da un segretario designato su sua proposta dagli intervenuti, incaricato di redigere il verbale da cui dovranno constare le deliberazioni dell'Assemblea. L'assistenza del segretario non è necessaria</p>	<p>6. [invariato]</p>

<p>quando il verbale dell'assemblea è redatto da un notaio. Il Presidente sceglie tra gli azionisti presenti due scrutatori.</p>	
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 13</b></p> <p>1. L'Assemblea si riunisce di regola a Siena; può essere convocata anche fuori della sede sociale, purché in Italia.</p> <p>2. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.</p> <p>3. L'Assemblea ordinaria:</p> <p style="padding-left: 40px;">a) approva il bilancio;</p> <p style="padding-left: 40px;">b) nomina i membri del Consiglio di Amministrazione e sceglie fra questi il Presidente e uno o due Vice Presidenti; revoca gli amministratori;</p> <p style="padding-left: 40px;">c) nomina il Presidente e gli altri membri del Collegio Sindacale, nonché i sindaci supplenti;</p> <p style="padding-left: 40px;">d) conferisce l'incarico di revisione legale dei conti, su proposta motivata del Collegio Sindacale, approvandone il relativo compenso;</p> <p style="padding-left: 40px;">e) determina il compenso degli amministratori e dei sindaci, secondo quanto previsto all'art. 27 e approva le politiche di remunerazione e i piani di compensi basati su strumenti finanziari a favore dei consiglieri di amministrazione, dei dipendenti e dei collaboratori - non legati da rapporti di lavoro subordinato - della Banca;</p> <p style="padding-left: 40px;">f) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;</p>	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 13</b></p> <p>1. [invariato]</p> <p>2. [invariato]</p> <p>3. L'Assemblea ordinaria:</p> <p style="text-align: center;">[invariate le lett. a) – f)]</p>

<p>g) autorizza il compimento, da parte degli amministratori, degli atti di dismissione di rami aziendali;</p> <p>h) delibera l'assunzione di partecipazioni in altre imprese comportante una responsabilità illimitata per le obbligazioni delle medesime;</p> <p>i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza della Assemblea ordinaria;</p> <p>j) autorizza il compimento delle operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza rientranti nella competenza del Consiglio di Amministrazione, nel caso in cui il Consiglio medesimo abbia approvato tali operazioni nonostante l'avviso contrario del Comitato degli Amministratori Indipendenti;</p> <p>k) delibera in via non vincolante, alla prima occasione utile, sulle operazioni con parti correlate che, in quanto non rientranti nella competenza assembleare e non essendo soggette a autorizzazione dell'Assemblea, siano già state approvate dagli organi competenti in conformità alla procedura prevista per i casi di urgenza dalla disciplina applicabile alle operazioni con parti correlate, ferma l'efficacia delle deliberazioni assunte da detti organi.</p>	<p><del>g) autorizza il compimento, da parte degli amministratori, degli atti di dismissione di rami aziendali;</del></p> <p><del>hg)</del> [testo invariato];</p> <p><del>ih)</del> [testo invariato];</p> <p><del>ji)</del> [testo invariato];</p> <p><del>kj)</del> [testo invariato].</p>
<p>4. L'Assemblea straordinaria:</p> <p>a) delibera sulle fusioni, sulle scissioni e sullo scioglimento anticipato o sulla proroga della Società, sugli aumenti di capitale e su ogni altra eventuale modifica dello Statuto;</p> <p>b) delibera sulla nomina e sulla sostituzione dei liquidatori, sulle loro attribuzioni e su ogni altro oggetto deferito dalla legge alla sua</p>	<p>4. [invariato]</p>

<p>approvazione.</p>	
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 14</b></p> <p>1. Possono intervenire all'Assemblea i soggetti ai quali spetta il diritto di voto che dimostrino la loro legittimazione secondo le modalità previste dalla normativa vigente. Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in Assemblea con l'osservanza delle disposizioni di legge. Coloro ai quali spetta il diritto di voto hanno facoltà di conferire la delega anche in via elettronica, con le modalità stabilite da apposito Regolamento del Ministero della Giustizia. La notifica elettronica della delega può essere effettuata mediante l'utilizzo di apposita sezione del sito Internet della Società, ovvero, in alternativa, tramite posta elettronica certificata, ad apposito indirizzo di posta elettronica, secondo le modalità stabilite nell'avviso di convocazione.</p> <p>2. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione quando è rappresentata almeno la metà del capitale sociale, escluse dal computo le azioni prive del diritto di voto, e in seconda convocazione qualunque sia la parte del capitale sociale rappresentata dagli intervenuti.</p> <p>3. L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza assoluta dei votanti, fatta eccezione per la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale che viene effettuata, rispettivamente, con le modalità di cui agli articoli 15 e 26.</p> <p>4. L'Assemblea straordinaria dei soci, salvo quanto previsto nel successivo comma 5:</p> <p style="padding-left: 40px;">a) è regolarmente costituita in prima, seconda e terza convocazione, quando è rappresentata, rispettivamente, più della metà, più di un terzo e più di un quinto del capitale sociale;</p>	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 14</b></p> <p style="text-align: center;">[invariati i commi 1-7]</p>

b) delibera in prima, seconda e terza convocazione con le maggioranze previste dalla legge.

5. L'Assemblea straordinaria, quale che sia la convocazione nella quale essa si costituisce, delibera con il voto favorevole di almeno il 60% delle azioni aventi diritto di voto allorché sia chiamata a deliberare sulla modificazione del presente comma 5 e del successivo comma 7 dell'art. 14, nonché dei commi (1.1) e (1.6) lettera a) dell'art. 15, degli articoli 4, 6.4 e 6.5 e in ogni caso in cui sia inserita nell'ordine del giorno la proposta di convertire in azioni ordinarie le azioni privilegiate.

6. Ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della deliberazione, non sono computate le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto e quelle per le quali il diritto di voto non è stato esercitato a seguito della dichiarazione del soggetto cui spetta il diritto di voto di astenersi per conflitto di interesse.

7. Qualora una fondazione bancaria in sede di assemblea ordinaria, secondo quanto accertato dal presidente dell'assemblea durante lo svolgimento di essa e immediatamente prima del compimento di ciascuna operazione di voto, sia in grado di esercitare, in base alle azioni detenute dai soggetti presenti, il voto che esprime la maggioranza delle azioni presenti e ammesse al voto, il presidente fa constatare tale situazione ed esclude dal voto la fondazione bancaria, ai fini della deliberazione in occasione della quale sia stata rilevata detta situazione, limitatamente a un numero di azioni che rappresentino la differenza più una azione fra il numero delle azioni ordinarie detenute da detta fondazione e l'ammontare complessivo delle azioni ordinarie detenute da parte dei rimanenti soggetti che siano presenti e ammessi al voto al momento della votazione.

<p>8. Fermo quanto previsto ai precedenti commi, l'Assemblea, ordinaria o straordinaria delibera con il voto favorevole della maggioranza dei soci non correlati votanti, allorché sia chiamata a deliberare su proposte relative a:</p> <p>a) operazioni di cui all'art.13 comma 3 lett. j) del presente Statuto, ovvero</p> <p>b) operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza di competenza assembleare sottoposte all'assemblea in presenza di un avviso contrario del Comitato degli Amministratori Indipendenti.</p>	<p>8. Fermo quanto previsto ai precedenti commi, l'Assemblea, ordinaria o straordinaria delibera con il voto favorevole della maggioranza dei soci non correlati votanti, allorché sia chiamata a deliberare su proposte relative a:</p> <p>a) operazioni di cui all'art.13 comma 3 lett. j) del presente Statuto, ovvero</p> <p>b) [testo invariato].</p>
<p><b>TITOLO V</b> <b>Il Consiglio di Amministrazione</b></p>	
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 16</b></p> <p>1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, di regola presso la sede sociale, su convocazione del Presidente, di norma una volta al mese e quando ne sia fatta richiesta, motivata e con l'indicazione degli argomenti da trattare, da almeno tre componenti il Consiglio. Il Presidente stabilisce l'ordine del giorno. Il Consiglio di Amministrazione può essere convocato anche dal Collegio Sindacale, ovvero individualmente da ciascun membro del Collegio Sindacale previa comunicazione scritta al Presidente del Consiglio di Amministrazione.</p> <p>2. La convocazione avviene mediante avviso con lettera raccomandata, telegramma o telefax, ovvero utilizzando qualunque strumento tecnologico comportante certezza di ricezione, che deve pervenire al domicilio dei componenti, con l'indicazione del luogo, della data, dell'ora e degli argomenti da trattare, almeno cinque giorni prima</p>	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 16</b></p> <p style="text-align: center;">[invariati i commi 1 -7]</p>

<p>di quello fissato per l'adunanza e, nei casi di urgenza, almeno 48 ore prima. Nella stessa forma ne è data comunicazione ai Sindaci.</p> <p>3. Per la validità delle adunanze del Consiglio di Amministrazione deve essere presente almeno la maggioranza dei membri in carica.</p> <p>4. Partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto, il Direttore Generale.</p> <p>5. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.</p> <p>6. Il Consiglio di Amministrazione nomina un Segretario, su proposta del Presidente, scegliendolo fra i Dirigenti della Società.</p> <p>7. Di ogni adunanza del Consiglio di Amministrazione viene redatto un verbale.</p> <p>8. E' ammessa la possibilità di partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento in teleconferenza o in videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) possano essere identificati;</li> <li>b) possano seguire la discussione e intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi;</li> <li>c) possano scambiarsi documenti relativi a tali argomenti.</li> </ul> <p>La riunione consiliare si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario.</p>	<p>8. [testo invariato]:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) [testo invariato]</li> <li>b) [testo invariato]</li> <li>c) [testo invariato]</li> </ul> <p>La riunione consiliare si considera tenuta nel luogo <del>in cui si trovano il Presidente e il Segretario</del> <b>indicato nell'avviso di convocazione.</b></p>
<p><b>Articolo 17</b></p>	<p><b>Articolo 17</b></p>

<p>1. Spettano al Consiglio di Amministrazione tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per l'attuazione dell'oggetto sociale, che non siano riservati alla competenza dell'Assemblea dei soci per norma inderogabile di legge e su quanto sia sottoposto al suo esame dal Presidente, dal Comitato Esecutivo e dall'Amministratore Delegato o dagli Amministratori Delegati. In applicazione dell'art. 2365, comma 2, codice civile, spetta al Consiglio di Amministrazione di deliberare l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie.</p> <p>2. Oltre a quanto previsto dall'art. 2381, comma 4, del codice civile, spetta, in via esclusiva, e non delegabile, al Consiglio di Amministrazione:</p> <p>a) formulare le linee strategiche della Società e del Gruppo bancario ad essa facente capo ed approvare i relativi piani industriali e finanziari e le operazioni strategiche;</p> <p>b) vigilare sulla corretta e coerente trasposizione degli indirizzi, delle linee e dei piani di cui al punto a) nella gestione della Società e del Gruppo bancario;</p> <p>c) determinare i principi per l'assetto generale della Società ed approvare la struttura organizzativa della stessa, approvare e modificare i principali regolamenti interni;</p> <p>d) esprimere gli indirizzi generali per l'assetto e per il funzionamento del Gruppo bancario, determinando i criteri per il coordinamento e per la direzione delle società controllate facenti parte dello stesso Gruppo bancario,</p>	<p>1. Spettano al Consiglio di Amministrazione tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per l'attuazione dell'oggetto sociale, che non siano riservati alla competenza dell'Assemblea dei soci per norma inderogabile di legge e su quanto sia sottoposto al suo esame dal Presidente, dal Comitato Esecutivo e dall'Amministratore Delegato o dagli Amministratori Delegati. In applicazione dell'art. 2365, comma 2, codice civile, spetta al Consiglio di Amministrazione di deliberare <b>la fusione nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505-bis codice civile</b>, l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie.—<b>e gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative.</b></p> <p>2. Oltre a quanto previsto dall'art. 2381, comma 4, del codice civile, spetta, in via esclusiva, e non delegabile, al Consiglio di Amministrazione:</p> <p>[invariate le lett. a) – f)]</p>
--	--

nonché per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia;

e) nominare il Direttore Generale e deliberare altresì sulla di lui revoca, sospensione, rimozione e cessazione dall'incarico e sulla determinazione della remunerazione spettantegli;

f) deliberare sulle norme inerenti lo stato giuridico ed economico del personale, comprese le relative tabelle di stipendi ed assegni, come ogni altra norma occorrente da approvarsi in conformità di legge;

g) redigere il bilancio e sottoporlo all'Assemblea dei soci;

h) deliberare, su proposta del Direttore Generale, il conferimento dell'incarico di Vice Direttore Generale a due o più Dirigenti Centrali della Società e, di concerto con il Direttore Generale, il conferimento fra gli stessi dell'incarico di Vice Direttore Generale Vicario, rinnovabile di anno in anno, adottando ogni provvedimento riferentesi al loro stato giuridico ed economico;

i) deliberare, su proposta del Direttore Generale, la nomina dei Dirigenti Centrali e degli altri Dirigenti ed adottare ogni provvedimento riferentesi al loro stato giuridico ed economico, sempreché gli stessi provvedimenti non siano per la loro minore entità delegati al Comitato Esecutivo;

g) redigere il **progetto di** bilancio e sottoporlo all'Assemblea dei soci;

h) [testo invariato]

i) deliberare, su proposta del ~~Direttore Generale~~ **dell'Amministratore Delegato o, qualora non sia stato nominato, del Direttore Generale**, la nomina e la revoca dei ~~Dirigenti Centrali e degli altri Dirigenti~~ **responsabili di Direzione e dei responsabili delle strutture a riporto diretto dell'Amministratore Delegato o del Direttore Generale**, ed adottare ogni provvedimento riferentesi al loro stato giuridico ed economico, ~~sempreché gli stessi provvedimenti non siano per la loro minore entità delegati al Comitato Esecutivo~~;

<p>j) deliberare la nomina e la revoca del Responsabile delle funzioni di revisione interna e di conformità, sentito il Collegio Sindacale;</p> <p>l) deliberare sulla costituzione di comitati con funzioni consultive e propositive nei confronti del Consiglio;</p> <p>m) deliberare l'assunzione e la dismissione di partecipazioni, ad eccezione di quelle acquisite a tutela delle ragioni creditizie della Società, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 13, comma 3, lett. h);</p> <p>n) deliberare annualmente il bilancio preventivo;</p> <p>o) deliberare l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie;</p> <p>p) deliberare la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio;</p> <p>q) vigilare affinché il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari disponga di adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti a lui attribuiti ai sensi di legge, nonché sul rispetto effettivo delle procedure amministrative e contabili;</p> <p>r) deliberare sulle operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza ovvero su quelle di minore rilevanza rientranti nelle</p>	<p><b>j) deliberare, su proposta del Presidente, la nomina e la revoca dei responsabili delle strutture a riporto diretto del Consiglio di Amministrazione ed adottare ogni provvedimento riferentesi al loro stato giuridico ed economico;</b></p> <p>jl) [testo invariato]</p> <p>lm) [testo invariato]</p> <p><b>mn) deliberare l'assunzione e la dismissione di partecipazioni <b>che comportino variazioni del Gruppo bancario</b>, ad <del>eccezione di</del> <b>quelle acquisite a tutela delle ragioni creditizie della Società</b>, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 13, comma 3, lett. <del>hg</del>), <b>nonché l'assunzione e la dismissione di rami di azienda;</b></b></p> <p>no) [testo invariato];</p> <p>op) [testo invariato]</p> <p>pq) [testo invariato]</p> <p>qr) [testo invariato]</p> <p>rs) [testo invariato]</p>
---	---

<p>autonomie consiliari;</p> <p>s) approvare le operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza di competenza del Consiglio di Amministrazione in presenza di avviso contrario del Comitato degli Amministratori Indipendenti, e sottoporre all'Assemblea le operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza di competenza assembleare in presenza di avviso contrario del Comitato degli Amministratori Indipendenti, ai fini dell'adozione delle delibere di cui all'art.14, comma 8, del presente Statuto.</p> <p>3. Il Consiglio di Amministrazione riferisce tempestivamente al Collegio Sindacale sulla attività svolta e sulle operazioni di maggiore rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società, anche tramite i propri Organi Delegati e dalle società controllate; in particolare, riferisce sulle operazioni nelle quali i propri membri abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi. La comunicazione viene effettuata, con periodicità almeno trimestrale, oralmente in occasione delle riunioni consiliari ovvero mediante nota scritta al Collegio Sindacale. Resta fermo l'obbligo di ogni amministratore di dare notizia agli altri amministratori e al Collegio Sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della Società, come previsto dall'art. 2391 del codice civile.</p> <p>4. Nell'ambito del Consiglio di Amministrazione possono essere costituiti i seguenti comitati con funzioni consultive e propositive, composti da amministratori, in maggioranza indipendenti, la cui attività è disciplinata da appositi regolamenti approvati dal Consiglio stesso:</p> <p>a) un Comitato per la Remunerazione che svolge in particolare i seguenti compiti:</p> <p>i) presenta al Consiglio proposte per la remunerazione degli amministratori delegati e degli altri amministratori che</p>	<p>st) [testo invariato]</p> <p>3. [invariato]</p> <p>4. [invariato]</p>
--	--

<p>rivestano particolari cariche, monitorando l'applicazione delle decisioni adottate dal Consiglio stesso;</p> <p>ii) valuta periodicamente i criteri adottati per la remunerazione dei dirigenti con responsabilità strategiche, vigila sulla loro applicazione e formula al Consiglio di Amministrazione raccomandazioni generali in materia;</p> <p>b) un Comitato per il Controllo Interno la cui funzione principale è assistere il Consiglio di Amministrazione nell'espletamento dei compiti relativi alla definizione delle linee di indirizzo del sistema di controllo interno, alla valutazione dell'adeguatezza, efficacia e effettivo funzionamento del suddetto sistema di controllo interno;</p> <p>c) un Comitato per le Nomine i cui principali compiti sono:</p> <p>i) proporre al Consiglio di Amministrazione i candidati alla carica di amministratore nel caso previsto dall'art. 2386, primo comma, cod. civ., qualora occorra sostituire un amministratore indipendente;</p> <p>ii) presentare proposte al Consiglio di Amministrazione per la nomina dei componenti del Comitato Esecutivo o dell'Amministratore Delegato;</p> <p>d) un Comitato, composto esclusivamente da Amministratori Indipendenti, avente almeno funzioni consultive in materia di operazioni con parti correlate.</p>	
<p><b>TITOLO XI</b></p> <p><b>Compensi e rimborsi per gli Amministratori e Sindaci</b></p>	
<p><b>Articolo 27</b></p> <p>1. Ai membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale competono i compensi annui e le medaglie di presenza per la</p>	<p><b>Articolo 27</b></p> <p>1. Ai membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale competono i compensi annui e le medaglie di presenza per la</p>

<p>partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, nella misura che sarà determinata dall'Assemblea dei soci, oltre al rimborso delle spese incontrate per l'esercizio delle loro funzioni. L'Assemblea potrà determinare altresì l'importo delle medaglie di presenza a favore dei membri del Collegio Sindacale chiamati a far parte dei comitati previsti dall'articolo 17, comma secondo, lett. l).</p> <p>2. In una stessa giornata non può essere corrisposta più di una medaglia di presenza.</p> <p>3. È stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche in conformità dello statuto e degli amministratori chiamati a far parte dei comitati previsti dall'art. 17, comma secondo, lett. l), fatta peraltro salva la facoltà dell'Assemblea di stabilire il compenso del Presidente del Consiglio di Amministrazione.</p>	<p>partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, nella misura che sarà determinata dall'Assemblea dei soci, oltre al rimborso delle spese incontrate per l'esercizio delle loro funzioni. L'Assemblea potrà determinare altresì l'importo delle medaglie di presenza a favore dei membri del Collegio Sindacale chiamati a <del>far</del> <b>partecipare alle riunioni</b> dei comitati previsti dall'articolo 17, comma secondo, lett. <del>l</del>m).</p> <p>2. [invariato]</p> <p>3. È stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche in conformità dello statuto e <del>degli amministratori chiamati a far parte dei comitati previsti dall'art. 17, comma secondo, lett. l),</del> fatta peraltro salva la facoltà dell'Assemblea di stabilire il compenso del Presidente del Consiglio di Amministrazione.</p>
---	---

Relativamente alla proposta di modifica degli artt. 12, 13, 14, 16, 17 e 27 dello Statuto sociale, il Consiglio di Amministrazione ha valutato che non ricorrono gli estremi per il diritto di recesso previsto dalle norme vigenti.

..°°.. ..°°.. ..°°..

Signori azionisti

in merito a quanto sopra esposto, vi invitiamo ad approvare la seguente proposta:

" L'assemblea straordinaria dei soci,

viste le proposte formulate dal Consiglio di Amministrazione

## DELIBERA

- (a) di modificare gli artt. 12, 13, 14, 16, 17 e 27 dello Statuto sociale che assumeranno, pertanto, la seguente formulazione:

<<

### **Articolo 12**

1. Fermi i poteri di convocazione previsti da specifiche disposizioni di legge la convocazione dell'Assemblea, deliberata dal Consiglio di Amministrazione, è fatta a cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione o di chi ne fa le veci, con la pubblicazione nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente dell'avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e dell'elenco delle materie da trattare, nonché degli altri dati e informazioni previsti dalla legge.

2. Nello stesso avviso può essere fissata per altri giorni la seconda e, occorrendo, la terza adunanza, qualora la prima o la seconda vadano deserte.

3. I Soci che, anche congiuntamente, rappresentano almeno un quarantesimo del capitale sociale, possono, nei termini di legge, richiedere l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti, ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno. In tal caso i soci richiedenti devono presentare, nei termini e con le modalità di legge, una relazione che illustri la motivazione della richiesta e, in deroga a quanto previsto all'art. 14, devono depositare, contestualmente alla richiesta, la documentazione inerente alla propria legittimazione. Spetta al Presidente accertare tale legittimazione.

Delle integrazioni all'elenco delle materie che l'Assemblea dovrà trattare e della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno a seguito della richiesta di cui al presente comma, viene data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, nei termini di legge. L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare ai sensi del presente comma, non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta, diversa da quelle di cui all'art. 125 ter comma 1 del D.lgs. n.58/98.

4. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di assenza o impedimento di questi, da chi lo sostituisce ai sensi del comma secondo dell'art. 23. In caso di assenza o impedimento del Presidente e del Vice Presidente o dei Vice Presidenti, l'Assemblea è presieduta da un amministratore designato dagli intervenuti.

5. Spetta al Presidente dell'Assemblea verificare la regolarità della costituzione, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare la discussione, stabilire le modalità per le singole votazioni - che avverranno in ogni caso per voto palese -, accertare e proclamare il risultato delle votazioni, dandone conto nel verbale.

Accertata la regolare costituzione dell'Assemblea, questa resta ferma anche in caso di successivo allontanamento, per qualsiasi motivo, di persone intervenute.

6. Il Presidente è assistito da un segretario designato su sua proposta dagli intervenuti, incaricato di redigere il verbale da cui dovranno constare le deliberazioni dell'Assemblea.

L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea è redatto da un notaio.

Il Presidente sceglie tra gli azionisti presenti due scrutatori.

### **Articolo 13**

1. L'Assemblea si riunisce di regola a Siena; può essere convocata anche fuori della sede sociale, purché in Italia.

2. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

### 3. L'Assemblea ordinaria:

- a) approva il bilancio;
- b) nomina i membri del Consiglio di Amministrazione e sceglie fra questi il Presidente e uno o due Vice Presidenti; revoca gli amministratori;
- c) nomina il Presidente e gli altri membri del Collegio Sindacale, nonché i sindaci supplenti;
- d) conferisce l'incarico di revisione legale dei conti, su proposta motivata del Collegio Sindacale, approvandone il relativo compenso;
- e) determina il compenso degli amministratori e dei sindaci, secondo quanto previsto all'art. 27 e approva le politiche di remunerazione e i piani di compensi basati su strumenti finanziari a favore dei consiglieri di amministrazione, dei dipendenti e dei collaboratori - non legati da rapporti di lavoro subordinato - della Banca;
- f) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- g) delibera l'assunzione di partecipazioni in altre imprese comportante una responsabilità illimitata per le obbligazioni delle medesime;
- h) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza della Assemblea ordinaria;
- i) autorizza il compimento delle operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza rientranti nella competenza del Consiglio di Amministrazione, nel caso in cui il Consiglio medesimo abbia approvato tali operazioni nonostante l'avviso contrario del Comitato degli Amministratori Indipendenti;
- j) delibera in via non vincolante, alla prima occasione utile, sulle operazioni con parti correlate che, in quanto non rientranti nella competenza assembleare e non essendo soggette a autorizzazione dell'Assemblea, siano già state approvate dagli organi competenti in conformità alla procedura prevista per i casi di urgenza dalla disciplina applicabile alle operazioni con parti correlate, ferma l'efficacia delle deliberazioni assunte da detti organi.

### 4. L'Assemblea straordinaria:

- a) delibera sulle fusioni, sulle scissioni e sullo scioglimento anticipato o sulla proroga della Società, sugli aumenti di capitale e su ogni altra eventuale modifica dello Statuto;
- b) delibera sulla nomina e sulla sostituzione dei liquidatori, sulle loro attribuzioni e su ogni altro oggetto deferito dalla legge alla sua approvazione.

## **Articolo 14**

1. Possono intervenire all'Assemblea i soggetti ai quali spetta il diritto di voto che dimostrino la loro legittimazione secondo le modalità previste dalla normativa vigente. Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in Assemblea con l'osservanza delle disposizioni di legge. Coloro ai quali spetta il diritto di voto hanno facoltà di conferire la delega anche in via elettronica, con le modalità stabilite da apposito Regolamento del Ministero della Giustizia. La notifica elettronica della delega può essere effettuata mediante l'utilizzo di apposita sezione del sito Internet della Società, ovvero, in alternativa, tramite posta elettronica certificata, ad apposito indirizzo di posta elettronica, secondo le modalità stabilite nell'avviso di convocazione.

2. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione quando è rappresentata almeno la metà del capitale sociale, escluse dal computo le azioni prive del diritto di voto, e in seconda convocazione qualunque sia la parte del capitale sociale rappresentata dagli intervenuti.

3. L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza assoluta dei votanti, fatta eccezione per la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale che viene effettuata, rispettivamente, con le modalità di cui agli articoli 15 e 26.

4. L'Assemblea straordinaria dei soci, salvo quanto previsto nel successivo comma 5:

- a) è regolarmente costituita in prima, seconda e terza convocazione, quando è rappresentata, rispettivamente, più della metà, più di un terzo e più di un quinto del capitale sociale;
- b) delibera in prima, seconda e terza convocazione con le maggioranze previste dalla legge.

5. L'Assemblea straordinaria, quale che sia la convocazione nella quale essa si costituisce, delibera con il voto favorevole di almeno il 60% delle azioni aventi diritto di voto allorché sia chiamata a deliberare sulla modificazione del presente comma 5 e del successivo comma 7 dell'art. 14, nonché dei commi (1.1) e (1.6) lettera a) dell'art. 15, degli articoli 4, 6.4 e 6.5 e in ogni caso in cui sia inserita nell'ordine del giorno la proposta di convertire in azioni ordinarie le azioni privilegiate.

6. Ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della deliberazione, non sono computate le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto e quelle per le quali il diritto di voto non è stato esercitato a seguito della dichiarazione del soggetto cui spetta il diritto di voto di astenersi per conflitto di interesse.

7. Qualora una fondazione bancaria in sede di assemblea ordinaria, secondo quanto accertato dal presidente dell'assemblea durante lo svolgimento di essa e immediatamente prima del compimento di ciascuna operazione di voto, sia in grado di esercitare, in base alle azioni detenute dai soggetti presenti, il voto che esprime la maggioranza delle azioni presenti e ammesse al voto, il presidente fa constatare tale situazione ed esclude dal voto la fondazione bancaria, ai fini della deliberazione in occasione della quale sia stata rilevata detta situazione, limitatamente a un numero di azioni che rappresentino la differenza più una azione fra il numero delle azioni ordinarie detenute da detta fondazione e l'ammontare complessivo delle azioni ordinarie detenute da parte dei rimanenti soggetti che siano presenti e ammessi al voto al momento della votazione.

8. Fermo quanto previsto ai precedenti commi, l'Assemblea, ordinaria o straordinaria delibera con il voto favorevole della maggioranza dei soci non correlati votanti, allorché sia chiamata a deliberare su proposte relative a:

- a) operazioni di cui all'art.13 comma 3 lett. i) del presente Statuto, ovvero
- b) operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza di competenza assembleare sottoposte all'assemblea in presenza di un avviso contrario del Comitato degli Amministratori Indipendenti.

## **Articolo 16**

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, di regola presso la sede sociale, su convocazione del Presidente, di norma una volta al mese e quando ne sia fatta richiesta, motivata e con l'indicazione degli argomenti da trattare, da almeno tre componenti il Consiglio. Il Presidente stabilisce l'ordine del giorno. Il Consiglio di Amministrazione può essere convocato anche dal Collegio Sindacale, ovvero individualmente da ciascun membro del Collegio Sindacale previa comunicazione scritta al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

2. La convocazione avviene mediante avviso con lettera raccomandata, telegramma o telefax, ovvero utilizzando qualunque strumento tecnologico comportante certezza di ricezione, che deve pervenire al domicilio dei componenti, con l'indicazione del luogo, della data, dell'ora e degli argomenti da trattare, almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza e, nei casi di urgenza, almeno 48 ore prima. Nella stessa forma ne è data comunicazione ai Sindaci.

3. Per la validità delle adunanze del Consiglio di Amministrazione deve essere presente almeno la maggioranza dei membri in carica.

4. Partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto, il Direttore Generale.

5. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.

6. Il Consiglio di Amministrazione nomina un Segretario, su proposta del Presidente, scegliendolo fra i Dirigenti della Società.

7. Di ogni adunanza del Consiglio di Amministrazione viene redatto un verbale.

8. E' ammessa la possibilità di partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento in teleconferenza o in videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti:

- a) possano essere identificati;
- b) possano seguire la discussione e intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi;
- c) possano scambiarsi documenti relativi a tali argomenti.

La riunione consiliare si considera tenuta nel luogo indicato nell'avviso di convocazione.

## **Articolo 17**

1. Spettano al Consiglio di Amministrazione tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per l'attuazione dell'oggetto sociale, che non siano riservati alla competenza dell'Assemblea dei soci per norma inderogabile di legge e su quanto sia sottoposto al suo esame dal Presidente, dal Comitato Esecutivo e dall'Amministratore Delegato o dagli Amministratori Delegati. In applicazione dell'art. 2365, comma 2, codice civile, spetta al Consiglio di Amministrazione di deliberare la fusione nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505-*bis* codice civile, l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie e gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative.

2. Oltre a quanto previsto dall'art. 2381, comma 4, del codice civile, spetta, in via esclusiva, e non delegabile, al Consiglio di Amministrazione:

- a) formulare le linee strategiche della Società e del Gruppo bancario ad essa facente capo ed approvare i relativi piani industriali e finanziari e le operazioni strategiche;
- b) vigilare sulla corretta e coerente trasposizione degli indirizzi, delle linee e dei piani di cui al punto a) nella gestione della Società e del Gruppo bancario;
- c) determinare i principi per l'assetto generale della Società ed approvare la struttura organizzativa della stessa, approvare e modificare i principali regolamenti interni;
- d) esprimere gli indirizzi generali per l'assetto e per il funzionamento del Gruppo bancario, determinando i criteri per il coordinamento e per la direzione delle società controllate facenti parte dello stesso Gruppo bancario, nonché per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia;

- e) nominare il Direttore Generale e deliberare altresì sulla di lui revoca, sospensione, rimozione e cessazione dall'incarico e sulla determinazione della remunerazione spettantegli;
- f) deliberare sulle norme inerenti lo stato giuridico ed economico del personale, comprese le relative tabelle di stipendi ed assegni, come ogni altra norma occorrente da approvarsi in conformità di legge;
- g) redigere il progetto di bilancio e sottoporlo all'Assemblea dei soci;
- h) deliberare, su proposta del Direttore Generale, il conferimento dell'incarico di Vice Direttore Generale a due o più Dirigenti Centrali della Società e, di concerto con il Direttore Generale, il conferimento fra gli stessi dell'incarico di Vice Direttore Generale Vicario, rinnovabile di anno in anno, adottando ogni provvedimento riferentesi al loro stato giuridico ed economico;
- i) deliberare, su proposta dell'Amministratore Delegato o, qualora non sia stato nominato, del Direttore Generale, la nomina e la revoca dei responsabili di Direzione e dei responsabili delle strutture a riporto diretto dell'Amministratore Delegato o del Direttore Generale, ed adottare ogni provvedimento riferentesi al loro stato giuridico ed economico;
- j) deliberare, su proposta del Presidente, la nomina e la revoca dei responsabili delle strutture a riporto diretto del Consiglio di Amministrazione ed adottare ogni provvedimento riferentesi al loro stato giuridico ed economico;
- l) deliberare la nomina e la revoca del Responsabile delle funzioni di revisione interna e di conformità, sentito il Collegio Sindacale;
- m) deliberare sulla costituzione di comitati con funzioni consultive e propositive nei confronti del Consiglio;
- n) deliberare l'assunzione e la dismissione di partecipazioni che comportino variazioni del Gruppo bancario, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 13, comma 3, lett. g), nonché l'assunzione e la dismissione di rami di azienda;
- o) deliberare annualmente il bilancio preventivo;
- p) deliberare l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie;
- q) deliberare la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio;
- r) vigilare affinché il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari disponga di adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti a lui attribuiti ai sensi di legge, nonché sul rispetto effettivo delle procedure amministrative e contabili;
- s) deliberare sulle operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza ovvero su quelle di minore rilevanza rientranti nelle autonomie consiliari;
- t) approvare le operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza di competenza del Consiglio di Amministrazione in presenza di avviso contrario del Comitato degli Amministratori Indipendenti, e sottoporre all'Assemblea le operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza di competenza assembleare in presenza di avviso contrario del Comitato degli Amministratori Indipendenti, ai fini dell'adozione delle delibere di cui all'art.14, comma 8, del presente Statuto.

3. Il Consiglio di Amministrazione riferisce tempestivamente al Collegio Sindacale sulla attività svolta e sulle operazioni di maggiore rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società, anche tramite i propri Organi Delegati e dalle società controllate; in particolare, riferisce sulle operazioni nelle quali i propri membri

abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi. La comunicazione viene effettuata, con periodicità almeno trimestrale, oralmente in occasione delle riunioni consiliari ovvero mediante nota scritta al Collegio Sindacale. Resta fermo l'obbligo di ogni amministratore di dare notizia agli altri amministratori e al Collegio Sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della Società, come previsto dall'art. 2391 del codice civile.

4. Nell'ambito del Consiglio di Amministrazione possono essere costituiti i seguenti comitati con funzioni consultive e propositive, composti da amministratori, in maggioranza indipendenti, la cui attività è disciplinata da appositi regolamenti approvati dal Consiglio stesso:

- a) un Comitato per la Remunerazione che svolge in particolare i seguenti compiti:
  - i) presenta al Consiglio proposte per la remunerazione degli amministratori delegati e degli altri amministratori che rivestano particolari cariche, monitorando l'applicazione delle decisioni adottate dal Consiglio stesso;
  - ii) valuta periodicamente i criteri adottati per la remunerazione dei dirigenti con responsabilità strategiche, vigila sulla loro applicazione e formula al Consiglio di Amministrazione raccomandazioni generali in materia;
- b) un Comitato per il Controllo Interno la cui funzione principale è assistere il Consiglio di Amministrazione nell'espletamento dei compiti relativi alla definizione delle linee di indirizzo del sistema di controllo interno, alla valutazione dell'adeguatezza, efficacia e effettivo funzionamento del suddetto sistema di controllo interno;
- c) un Comitato per le Nomine i cui principali compiti sono:
  - i) proporre al Consiglio di Amministrazione i candidati alla carica di amministratore nel caso previsto dall'art. 2386, primo comma, cod. civ., qualora occorra sostituire un amministratore indipendente;
  - ii) presentare proposte al Consiglio di Amministrazione per la nomina dei componenti del Comitato Esecutivo o dell'Amministratore Delegato;
- d) un Comitato, composto esclusivamente da Amministratori Indipendenti, avente almeno funzioni consultive in materia di operazioni con parti correlate.

## **Articolo 27**

1. Ai membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale competono i compensi annui e le medaglie di presenza per la partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, nella misura che sarà determinata dall'Assemblea dei soci, oltre al rimborso delle spese incontrate per l'esercizio delle loro funzioni. L'Assemblea potrà determinare altresì l'importo delle medaglie di presenza a favore dei membri del Collegio Sindacale chiamati a partecipare alle riunioni dei comitati previsti dall'articolo 17, comma secondo, lett. m).

2. In una stessa giornata non può essere corrisposta più di una medaglia di presenza.

3. È stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche in conformità dello statuto, fatta peraltro salva la facoltà dell'Assemblea di stabilire il compenso del Presidente del Consiglio di Amministrazione. >>

**(b)** di conferire al Presidente e ai Vice Presidenti, anche disgiuntamente tra di loro, tutti i più ampi poteri per dare esecuzione a quanto sopra deliberato, ivi compresa la facoltà di introdurre nella deliberazione stessa tutte le modifiche, aggiunte o soppressioni, non di carattere sostanziale, che fossero ritenute necessarie o anche solo opportune o che fossero eventualmente richieste dalle autorità competenti in sede di autorizzazione ed iscrizione.